



Comune di Cannobio

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.....del.....

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

Titolo II – PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Art. 7 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Art. 8 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Art. 9 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 10 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

Titolo III – TARIFFE

Art. 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 13 – PIANO FINANZIARIO

Art. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Art. 15 – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Art. 16 – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – CLASSIFICAZIONE

Art. 17 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 18 – TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 19 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

Titolo IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 22 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 23 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Titolo V – MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 24 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Titolo VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

Art. 26 – FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE O DEL SOGGETTO A CUI E' AFFIDATA LA GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 27 – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 28 – INTERESSI

Art. 29 - RISCOSSIONE

Art. 30 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 31 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art. 32 – RISCOSSIONE COATTIVA

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art. 34 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 35 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36 – DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure di inadempienza. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, individuati al successivo art. 6.

Art.5 – SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da *chiunque*, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. In caso di decesso dell'intestatario del tributo, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, in assenza di un nucleo familiare con vincolo solidale e di una denuncia di reintestazione, si provvederà d'ufficio all'intestazione a uno degli eredi, con precedenza all'erede residente nel comune o non residente ma con posizioni contributive già in essere. Per gli enti, società ed associazioni aventi o no personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei legali rappresentanti tenuti al pagamento con vincolo solidale. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica

costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quant'altro previsto al precedente art. 6;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
- c) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- d) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
- g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e i fabbricati danneggiati e/o non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione anche fotografica;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- i) locali adibiti a sede del comune, dei suoi uffici e dei servizi comunali.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità

emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del predetto articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:

- a) Autocarrozzerie : 20%
- b) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- c) autofficine, elettrauto: 30%
- d) attività artigianali, manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura, lavorazione superficiale di metalli, lavorazione di non metalli (falegnamerie, carpenterie , e simili), depositi di materiale per l'edilizia e/o proveniente dal dragaggio dei fiumi/lago: 20%
- e) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
- f) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
- g) laboratori di analisi: 15%;
- h) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante: 10%

- i) allestimenti, insegne: 15%;
- j) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%

Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nell'elenco di cui sopra, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale condizione di esclusione si rinnova automaticamente ogni anno, previo accertamento dei requisiti da parte del Comune o del soggetto è affidata la gestione e riscossione del tributo.

Art.10 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze (se scoperti);
- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto d'affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

Tali dati devono essere desunti per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.

Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 25 , se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011.

Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe del tributo componente rifiuti sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono

essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente regolamento. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art.13 – PIANO FINANZIARIO

La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 23, del D.L. 201/11. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione almeno tre mesi prima della data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano Finanziario comprende:

1. il programma degli investimenti necessari;
2. il piano finanziario degli investimenti;
3. la specifica dei beni, delle strutture dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
4. le risorse finanziarie necessarie;

Al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

1. il modello gestionale ed organizzativo;
2. i livelli di qualità del servizio;
3. la ricognizione degli impianti esistenti;
4. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
5. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione;

E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art.14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione di cui all'art. 4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, detenzione o possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 25. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il soggetto che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante, altrimenti si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti artt.7 , 8 e 9.

Art.15 – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE -DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158. Per le

utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:

Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari che hanno stabilito nel Comune la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Più precisamente il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di chiusura del ruolo o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso, la tariffa verrà applicata sulla base del numero dei componenti residenti nell'abitazione principale.

PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero di occupanti viene stabilito in un numero pari a 4.

Art.16 – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE - CLASSIFICAZIONE

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base dell'allegato 2 del presente regolamento. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158. Ai fini dell'applicazione delle tariffe le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che

produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche) e con l'ausilio delle apposite tabelle di trascodifica, approvate dalla Regione Piemonte con DGR 4 novembre 2005 n. 48-1264.

Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, sotto il profilo della destinazione d'uso o dell'attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione di rifiuti urbani. Qualora le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc..) si applicano distinte tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.17 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 19, che sarà scorporato e versato alla Provincia. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art.18- TRIBUTO GIORNALIERO

E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista negli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo percentuale del 100%. Per le utenze non domestiche l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene secondo quanto disposto al precedente art. 16. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente delle categorie di cui al D.Lgs.n.158/99, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per destinazione d'uso e per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e

assimilati. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al successivo art. 24.

Art.19 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, escluso la maggiorazione di cui all'art. 24 e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

TITOLO IV

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.20 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con unico occupante – riduzione 30%;
- b) fabbricati rurali ad uso abitativo – riduzione 5%;

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 5% .

Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composte o concimaia/cumulo;
- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
- di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
- di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo dovuto e all'erogazione delle sanzioni.

Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.21– RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta del 5%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche relative a locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Inoltre, a norma dell'art. 14, comma 18, del D.L. 201/2011, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore

dimostri di aver avviato al recupero. Per beneficiare di tale riduzione, nella misura massima del 25%, le utenze non domestiche, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, devono dichiarare la loro volontà di recuperare in proprio parte dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale. Successivamente tali soggetti dovranno consegnare al Comune entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda originaria, i documenti (fatture, dichiarazioni della ditta che materialmente recupera i rifiuti con indicazione per ogni singolo rifiuto dei codici CER e qualsiasi ulteriore documento che il Comune ritenga necessario richiedere) che dimostrino l'avvenuto recupero in proprio di una determinata percentuale dei rifiuti differenziati prodotti. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti o in caso di mancato rispetto dei termini precedentemente citati, il Comune provvederà ad applicare la totalità della tariffa come se nulla fosse originariamente richiesto. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rapportata alla produzione totale per categoria desumibile dai coefficienti kd della normativa nazionale e regionale di settore vigente. La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art.22 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste in zone in cui non è effettuata la raccolta. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art.23 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

La tariffa (sia nella parte fissa che nella parte variabile) non si applica alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio del culto ed i locali accessori di uso esclusivo, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune, la Comunità Montana, l'Unione di Comuni, siano tenuti a sostenere le spese di funzionamento;
- c) i locali e le aree di proprietà comunale, della Comunità Montana, dell'Unione di Comuni, occupati da Associazioni e/o Gruppi senza scopo di lucro;
- d) gli oratori giovanili, gli asili, la sede della Croce Rossa e l'Opera Pia D. Uccelli.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Le agevolazioni di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.

Le stesse cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

TITOLO V

MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art.24 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione di Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Alla maggiorazione di cui sopra si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92.

Per l'esercizio 2013 alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica esclusivamente una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, di competenza statale. La maggiorazione è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

TITOLO VI

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art.25 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo o da un loro delegato;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività o da un delegato ;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni o da un delegato.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

La dichiarazione dev'essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere, di massima, i seguenti elementi:

- a) Le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) Il Codice Fiscale;
- c) Per le utenze non domestiche: la Partita IVA;

- d) Se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) Il numero di telefono fisso e/o cellulare;
- g) Il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione...);
- h) Per i soggetti residenti il numero degli occupanti, ivi inclusi i soggetti che, pur non avendo la residenza o non facenti parte del nucleo familiare, risultano dimoranti per più di 60 giorni (p. es. badanti);
- i) Per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta come dettagliatamente specificato al precedente art. 16;
- j) L'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- k) Gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
- l) L'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliare nel numero civico (utenza plurima);
- m) In caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- n) In caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- o) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- p) Le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- q) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni;
- r) La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- s) Planimetria catastale o di progetto per i locali e se trattasi di area scoperta, la planimetria catastale, o il contratto di affitto, se trattasi di area privata, o l'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dai dati riferibili all'effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.
- t) Documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;

La dichiarazione può prevedere l'indicazioni di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento

La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento di identità o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).

La dichiarazione anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 8 e sia fatta in forma scritta e firmata accompagnata da copia del documento di identità

Il Comune, nel caso di consegna a mano rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato all'art. 5 al successivo art. 26.

I soggetti di cui al commi 1 e 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della TARSU sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni e/o cessazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

Art.26 – FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE O DEL SOGGETTO A CUI E' AFFIDATA LA GESTIONE DEL TRIBUTO

Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari o richieste di informazioni al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art.27 – ACCERTAMENTI E SANZIONI

ACCERTAMENTI

L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in

unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. Ai sensi dell'art.50 della Legge 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione.

SANZIONI

1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento (inviti di pagamento) il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alla richiesta di informazioni e/o al questionario di cui all'art. 26 entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro.

Art.28 – INTERESSI

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito delle violazioni contestate di cui ai precedenti articoli, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.29 – RISCOSSIONE

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di giugno e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di agosto di ciascun anno. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui

all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) è notificato apposito avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti al precedente art. 27. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) successivo mediante conguaglio compensativo.

Art.30 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, il Comune, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00.-, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta. La somma sopra si intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. Tali disposizioni non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art.31 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista al precedente art. 28 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Come riportato al precedente art. 30 non si procede all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a €12,00. La somma di cui sopra si intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Art.32 – RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza dell'adempimento degli avvisi di accertamento di cui al precedente art. 27, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese sostenute.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.33 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU.

Art.34- CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art.36 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

Per l'anno 2013 il tributo dev'essere pagato in n. 2 rate scadenti nei mesi di agosto e novembre in base alle tariffe del tributo stabilite dal Comune. La maggiorazione standard, riservata allo stato, è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Cooperative agricole (categoria introdotta dalla Regione Piemonte)